Penale Sent. Sez. 5 Num. 1912 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: MORELLI FRANCESCA
Data Udienza: 16/10/2017

Corte di Cassazione - Copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[redacted] nato il 16/01/1954 a PORDENONE

avverso la sentenza del 04/07/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE CORASANITI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il difensore
L'avvocato Longo, per la parte civile si richiama alle conclusioni depositata in cancelleria in data 28.09.2017, unitamente alla nota spese.
L'avvocato Pecorella chiede l'accoglimento del ricorso presentato; deposita note d'udienza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone che aveva condannato [redacted] alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile in quanto responsabile del delitto di violenza privata in danno di [redacted].

2. Propone ricorso il difensore dell'imputato articolando tre motivi di censura.

Con il primo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art.610 c.p. e il difetto di motivazione in quanto, a fronte della contestazione, nei confronti del [redacted], di avere posizionato la propria autovettura in modo da impedire il transito dell'autovettura condotta dalla parte civile, la Corte d'Appello avrebbe ritenuto invece che l'azione dell'imputato avesse semplicemente determinato una riduzione della larghezza del passaggio utile, così enucleando una condotta inidonea ad integrare il reato di violenza privata.

2.1. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in quanto la Corte avrebbe ritenuto provato l'elemento soggettivo del reato sulla base dei rapporti di cattivo vicinato esistenti fra l'imputato e la parte civile, così confondendo i motivi a delinquere con il dolo.

Si osserva, sul punto, che era stato lo stesso [redacted]a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine, così evidenziando la propria convinzione di avere agito in perfetta legalità.

2.2. Con il terzo motivo ci si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis c.p.

3. Il difensore della parte civile ha presentato, in data 28.9.17, una memoria in cui evidenzia che:

- le prove assunte e la stessa motivazione della Corte d'Appello fanno ritenere che la condotta del [redacted]s determinò un restringimento dello spazio percorribile dal [redacted], così da impedirgli il transito;
- l'elemento soggettivo è configurabile sotto il profilo del dolo generico;
- la richiesta di applicazione della causa di non punibilità è inammissibile perché non formulata nel giudizio di appello.

4. Il difensore dell'imputato ha depositato, in data 11.10.17, una memoria in cui ribadisce l'errata applicazione della legge penale con riguardo all'art.610 c.p. e precisa la ricostruzione dei fatti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

La Corte d'Appello, analizzando i dati tecnici desumibili dagli atti, pare avere sostituito al giudizio del Tribunale una diversa valutazione fattuale secondo cui il transito dell'auto della parte lesa non era totalmente impedito ma reso difficoltoso data l'angustia dello spazio disponibile.

1.1. Ai fini dell'integrazione del delitto di violenza privata è necessario che la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie incriminatrice comportino la perdita o, comunque, la significativa riduzione della libertà di movimento o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo, essendo, invece, penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i comportamenti che, pur costituendo violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, si rivelino inidonei a limitarne la libertà di movimento, o ad influenzarne significativamente il processo di formazione della volontà. (*Sez.* 5, *n.* 1786 *del* 20/09/2016, dep. 16/01/2017 ,Rv. 268751).

Evidentemente, quindi, la mera difficoltà, in capo alla parte offesa, ad eseguire la manovra, pur causata da una condotta volontaria e certamente censurabile da parte del ricorrente, non costituisce violenza privata se non ha determinato un impedimento assoluto alla libertà di movimento.

In tal senso si vedano anche :Sez. 5, Sentenza n. 8425 del 20/11/2013, dep. 21/02/2014, Rv. 259052

"Integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio impedendo l'accesso alla parte lesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione" e nello stesso senso *Sez.* 2, *n.* 46786 *del* 24/10/2014Rv. 261051; *Sez.* 5, *n.* 1786 *del* 20/09/2016, dep. 16/01/2017 ,Rv. 268751; *Sez.* 5, *n.17794 del* 23/02/2017 Rv. 269713.

1.2. Spetta, quindi, al giudice di rinvio precisare i fatti e valutare se integrino o meno il reato contestato, secondo i principi di diritto enunciati.

2. "La parte civile non può ottenere la rifusione delle spese processuali all'esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l'annullamento con rinvio, ma può far valere le proprie pretese nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell'imputato, dell'obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base al principio della soccombenza, con riferimento all'esito del gravame." Sez. 5, n. 25469 del 23/04/2014 Rv. 262561

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Trieste per nuovo esame.

Spese della parte civile al definitivo.

Così deciso il 16 ottobre 2017

Il Presidente
Maria Vessichelli

Il Consigliere estensore
Francesca Morelli

Depositato in Cancelleria
Roma, li 17 GEN. 2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale